

comparativamente piu' basso di quello preteso da periti residenti in Italia).

Sotto il profilo dichiarativo si conferma la necessita' di indicare il costo della perizia in questione nel rigo RF33 del Modello di dichiarazione dei redditi Unico 2008 (societa' di capitali). Lo stesso costo dovra' essere riportato anche nel rigo RF55, nel caso in cui non operi l'indeducibilita', per effetto del piu' volte menzionato art. 110, comma 11, del TUIR.

La mancata indicazione dello stesso non ne preclude la deducibilita', ma comporta l'irrogazione di una sanzione pari al 10% dell'importo, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (cfr. circolare del 16 febbraio 2007, n. 11, par. 12.6).

7.4 Societa' di fatto - Rideterminazione del valore delle partecipazioni

D. Il titolare di un'azienda individuale e' deceduto nel corso del 2007 e gli eredi hanno proseguito l'esercizio dell'attivita' aziendale. La prosecuzione dell'attivita' ha determinato la formazione, alla data del decesso, di una societa' di fatto tra gli eredi.

Si chiede, al riguardo, se gli eredi possono procedere alla rideterminazione del valore delle quote di partecipazione detenute al 1 gennaio 2008 nella predetta societa' di fatto, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge n. 448 del 2001, cosi' come prorogato da ultimo dall'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

R. L'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede la rideterminazione del valore dei titoli, delle quote o dei diritti non negoziati nei mercati regolamentati agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67 comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

La rideterminazione, per effetto della proroga di tale disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 91, della legge finanziaria 2008, puo' avere ad oggetto titoli, quote o diritti posseduti alla data del 1 gennaio 2008.

Per quanto concerne le quote di partecipazione, le citate lettere c) e c-bis) dell'articolo 67, comma 1, del TUIR, fanno riferimento, tra l'altro, alle partecipazioni nelle societa' di cui all'articolo 5 del TUIR, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c).

Le societa' di fatto sono disciplinate dal comma 3, lettera b), del citato articolo 5 del TUIR che ne dispone l'equiparazione, sotto il profilo fiscale, alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o meno per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali.

Ne consegue che le quote di partecipazione in societa' di fatto possedute al 1 gennaio 2008 rientrano nel campo di applicazione della disciplina dell'articolo 5 della legge n. 448 del 2001 e possono essere oggetto di rivalutazione sulla base della perizia di stima del patrimonio della societa' alla predetta data da redigere ed asseverare entro il 30 giugno 2008.

7.5 Societa' di persone - Modalita' di dichiarazione delle somme ottenute in occasione del recesso del socio

D. Nel caso di recesso del socio della societa' di persone, laddove manchi il presupposto temporale per l'applicazione del regime di tassazione separata si chiede di conoscere se il socio debba indicare la parte redditualmente rilevante dalla somma in questione nel quadro RM esprimendo la volonta' di assoggettare il reddito a tassazione ordinaria ovvero indicare il reddito in questione nel quadro RH del modello Unico persone fisiche. In tale seconda ipotesi, che si ritiene preferibile, si chiede come debba essere evidenziato e con quale percentuale di partecipazione, il codice fiscale della societa' che ha erogato la somma in questione.

R. L'articolo 20-bis del TUIR, introdotto dal decreto legislativo n. 247 del 19 novembre 2005 (c.d. Correttivo IRES), prevede che "ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'art. 17, comma 1, lett. l), del Testo Unico - cioe' i redditi compresi nelle somme e valori attribuiti al socio in sede di recesso -, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 47, comma 7, indipendentemente dall'applicabilita'